

Legge Regionale 29 aprile 1985, n. 21
Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia.

[G.U.R.S. 2-05-1985, n. 18]

Testo coordinato con:

Legge Regionale 12 gennaio 1993, n. 10

[G.U.R.S. 16-01-1993, n. 3]

Nuove norme in materia di lavori pubblici e di forniture di beni e servizi, nonché modifiche ed integrazioni della legislazione del settore.

Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7

[G.U.R.S. 10-08-2002, n. 37]

Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.

Legge Regionale 19 maggio 2003, n. 7

[G.U.R.S. 21-05-2003, n. 23]

Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7. Disposizioni in materia di acque sotterranee ed in materia urbanistica.

Artt. 1÷6¹

Art. 7

Spese tecniche

1. Per le competenze professionali di progettazione, direzione lavori, assistenza, prestazioni geologiche e geotecniche, atti tecnici di espropriazione, prestazione dell'ingegnere capo, collaudo e spese tecniche in generale, è previsto nei progetti l'importo finanziario necessario comprensivo degli oneri fiscali a carico dell'ente committente. La valutazione presuntiva delle spese tecniche è sottoposta contestualmente all'esame del progetto all'organo preposto ad esprimere parere tecnico sui progetti.

2. Per la valutazione degli onorari si applicano le tariffe in vigore proprie di ciascuna professione².

3.³

4. Sino all'approvazione di appositi disciplinari-tipo da effettuarsi con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, valgono per le modalità di pagamento delle spese relative agli incarichi professionali le norme di cui all'articolo 8 del Decreto Ministeriale 15 dicembre 1955, n. 22608 e successive modificazioni, che approva il disciplinare-tipo per progettazione e direzione dei lavori dello Stato⁴.

5. Gli onorari per le funzioni di ingegnere capo dei lavori vengono corrisposti in misura pari al dieci per cento dell'aliquota della tabella A della Legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modifiche ed integrazioni⁵.

6. Agli onorari degli ingegneri capo si aggiunge il rimborso spese nella misura di cui al citato Decreto Ministeriale 15 dicembre 1955, n. 22608.

7. Gli onorari di collaudo sono corrisposti in base alla tariffa professionale.

8. L'incarico di collaudo a commissioni o a più professionisti, ai fini dell'applicazione delle tariffe professionali, s'intende affidato a professionisti non riuniti in collegio.

9. Le parcelle professionisti, ivi comprese quelle dell'ingegnere capo, sono soggette al visto del competente ordine professionale. Per le attività professionali svolte da pubblici funzionari, il visto dell'ordine professionale può essere sostituito dal parere dell'Ispettorato regionale tecnico.

10. Le norme del presente articolo si applicano anche alle spese di progettazione, direzione dei lavori e collaudo relative alle opere destinate a servizio degli enti di culto e formazione religiosa ed enti morali di assistenza e beneficenza.

Artt. 8÷15⁶

Art. 16

Tutela dell'ambiente

1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente svolge il coordinamento e la verifica di coerenza di cui all'articolo 4 lettera c), della Legge 10 maggio 1976, n. 319 mediante i programmi previsti dell'ultimo comma dell'articolo 14 della stessa Legge 10 maggio 1976, n. 319, approvati dall'Assessorato stesso, sentito il comitato regionale per la tutela dell'ambiente⁷.

2. Il programma di attuazione della rete fognaria di cui all'articolo 14 della Legge 10 maggio 1976, n.319 è adottato con delibera consiliare, comprende l'intero ambito del territorio comunale o consortile e indica il tipo e lo stato delle pubbliche fognature del centro e delle frazioni, il numero degli abitanti distinti tra centro e frazioni, i tratti di fognatura e collettori di adduzione all'impianto di depurazione che si intendono realizzate e quelli realizzati, le caratteristiche del corpo ricettore, il sistema depurativo da adottare per la tutela del corpo ricettore, gli impianti di depurazione esistenti e quelli che si intendono realizzare, il fabbisogno finanziario.

3. I pareri tecnici sui progetti di fognature e impianti di depurazione sono espressi dagli organi di cui all'articolo 12, nel rispetto dei programmi di attuazione della rete fognaria di cui al precedente comma. A tal fine i progetti dovranno riportare l'attestato di conformità al programma di attuazione delle rete fognaria approvato, di cui al secondo comma, a firma del legale rappresentante dell'ente e del progettista.

4. Il parere tecnico espresso con le modalità di cui al comma precedente sostituisce qualsiasi ulteriori parere o verifica in materia di tutela dell'ambiente.

5. Resta salva la competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sui progetti di opere relative ad attività e lavorazioni comprese nel decreto assessoriale previsto dall'articolo 5 della Legge Regionale 29 dicembre 1981, n. 181, con esclusione degli impianti di depurazione a servizio degli abitati civili della Regione, per i quali non occorre preventivo nulla osta⁸.

6. Quando i progetti prevedono nuovi scarichi di fognature in corsi d'acqua, nel mare, nel suolo e nel sottosuolo, non previsti nel piano regionale di risanamento delle acque o nei programmi di fognatura di cui al precedente secondo comma, è richiesta l'autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del comitato regionale per la tutela dell'ambiente.

7.⁹

Artt. 17÷26¹⁰

Art. 27

Conformità urbanistica

1. L'attestazione di conformità urbanistica prevista dalle vigenti disposizioni non è necessaria per i progetti di reti di distribuzione di acqua e gas, di acquedotti, di reti fognanti, di canalizzazione, di impianti elettrici o telefonici e di altri servizi non prevedibili negli strumenti urbanistici, quando le relative opere sono da realizzare nel sottosuolo o interrate.

Artt. 28-29¹¹

Art. 30

Piano regolatore dei porti

1. È abrogato l'articolo 9 della Legge Regionale 11 aprile 1981, n. 65.

2. I piani regolatori dei porti regionali sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica e il sindaco del comune interessato.

3. La redazione dei piani regolatori dei porti di seconda categoria, seconda e terza classe, compete all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che può delegare un comune interessato, su richiesta del consiglio comunale.

4. La redazione dei piani regolatori dei porti di quarta classe è di competenza dei comuni.

5. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e i comuni, per l'espletamento dei compiti di cui al secondo e terzo comma si avvalgono della prestazione professionale di tecnici specializzati o dell'ufficio del genio civile per le opere marittime.

6. Sui progetti di piano regolatore dei porti sono obbligatori i pareri consultivi dei seguenti enti ed organismi:

- ufficio del genio civile per le opere marittime;
- capitaneria di porto;
- comando marittimo autonomo della Sicilia;
- comando zona fari;
- comando vigili del fuoco;
- compartimento delle Ferrovie dello Stato;
- dogana.

7. I singoli pareri di cui al precedente comma si intendono favorevolmente resi, trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla richiesta.

8. Le opere marittime, nei porti sprovvisti di piano regolatore, vengono eseguite dall'Amministrazione regionale, sentito il comune interessato.

Artt. 31÷55¹¹

NOTE

¹ Articoli abrogati dall'articolo 42 della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7, nel testo modificato dall'articolo 29, comma 1, della Legge Regionale 19 maggio 2003, n. 7.

² Comma modificato dall'articolo 60, comma 1, della Legge Regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e sostitutivo degli originari commi 2 e 3.

³ Comma abrogato dall'articolo 60, comma 1, della Legge Regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

⁴ Con Decreto dell'Assessorato dei Lavori Pubblici del 16 dicembre 1987 è stato pubblicato lo schema tipo per il conferimento di incarichi ad ingegneri e/o architetti liberi professionisti e con decreto in pari data è stato pubblicato lo schema tipo per il conferimento di incarichi a geometri o/e tecnici diplomati liberi professionisti.
Con Decreto dell'Assessorato dei Lavori Pubblici del 13 maggio 1989 è stato pubblicato lo schema di disciplinare-tipo per il conferimento di incarichi ai geologi liberi professionisti.

⁵ Comma modificato dall'articolo 60, comma 2 della Legge Regionale 12 gennaio 1993, n. 10. Per effetto dell'articolo 77, comma 4 della Legge Regionale 12 gennaio 1993, n. 10, il presente comma è applicabile agli incarichi conferiti dopo la pubblicazione della Legge Regionale 12 gennaio 1993, n. 10, mentre per quelli conferiti precedentemente è valido il precedente che qui di seguito viene riportato:

"Gli onorari per le funzioni dell'ingegnere capo dei lavori vengono corrisposti in misura pari al dieci per cento dell'aliquota della tabella A della Legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modifiche ed integrazioni, se affidate a funzionario pubblico esterno all'ente appaltante; questa percentuale si raddoppia se l'incarico viene affidato a libero professionista".

⁶ Articoli abrogati dall'articolo 42 della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7, nel nel testo modificato dall'articolo 29, comma 1, della Legge Regionale 19 maggio 2003, n. 7.

⁷ Gli articoli 4 e 14 della Legge 10 maggio 1976, n. 319 sono i seguenti:

"Art. 4

Alle regioni vengono attribuite le seguenti competenze:

a) la redazione dei piani regionali di risanamento delle acque;

b) la direzione del sistema di controllo degli scarichi e degli insediamenti nonché il controllo degli scarichi nelle unità geologiche profonde;

c) il coordinamento e la verifica di coerenza dei programmi degli enti locali;

d) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici, in collaborazione con il servizio idrografico italiano, con gli uffici del genio civile ed avvalendosi degli uffici delle province per quanto attiene agli aspetti qualitativi;

e) la normativa integrativa e di attuazione dei criteri e delle norme generali di cui ai punti d) ed e) dell'articolo 2, ed in particolare la delimitazione delle zone ove è ammesso lo smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo.

Per quanto concerne in particolare gli scarichi sul suolo adibito ad usi agricoli, essi potranno in ogni caso essere previsti e regolamentati soltanto quando le immissioni siano direttamente utili alla produzione agricola.

Per quanto concerne gli scarichi nel sottosuolo, essi non dovranno essere consentiti quando possano essere danneggiate le falde acquifere.

Restano ferme le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del Testo Unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione.

Art. 14

Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi, purché osservino i regolamenti emanati dall'autorità locale che gestisce la pubblica fognatura. La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature è definita dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4. Le regioni, nel definire tale disciplina, tengono conto delle direttive all'uopo fissate, entro il 31 marzo 1980, dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 13 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge e delle situazioni locali in funzione degli obiettivi degli stessi piani di risanamento. Anteriormente alla definizione della disciplina di cui al comma precedente, le ragioni, attraverso propri organi sanitari, adottano le misure necessarie a tutela della salute pubblica, secondo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 26 della Legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo modificato dall'articolo 1-ter del Decreto Legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 8 ottobre 1976, n. 690. Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della Legge 10 maggio 1976, n. 319, integrato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le ragioni e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede a definire le imprese agricole da considerarsi insediamenti civili ai sensi dell'articolo 1-quater del Decreto Legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 8 ottobre 1976, n. 690. I comuni o i consorzi intercomunali di cui all'articolo 6 della presente legge, in attesa del piano di risanamento regionale, predispongono, entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i programmi di attuazione della rete fognaria e li trasmettono alla regione".

Per il programma di attuazione della rete fognante vedere anche l'articolo 3 della Legge Regionale 15 maggio 1986, n. 27.

- 8 L'articolo 5 della Legge Regionale. 29 dicembre 1981, n. 181 con il quale è stato sostituito l'articolo 15 della Legge Regionale 18 giugno 1977, n. 39, è il seguente:

“Art. 5

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere vincolante del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente, individua con proprio decreto, da emettersi entro il termine di giorni 90 dall'entrata in vigore della presente legge, le attività produttive e le lavorazioni che non possono essere intraprese ed autorizzate senza il preventivo nulla osta all'impianto dell'Assessore regionale del territorio e dell'Ambiente.

Tale nulla osta sarà rilasciato, o negato, previo parere del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente.

Il rilascio, da parte delle competenti autorità amministrative, di ogni altra autorizzazione e della concessione edilizia è subordinato alla preventiva acquisizione di tale nulla osta.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle richieste presentate anteriormente alla pubblicazione del decreto assessoriale di cui al primo comma.

Ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione nazionale per la tutela dell'ambiente, i titolari delle imprese che abbiano iniziato l'attività produttiva senza il preventivo nulla osta previsto dal primo comma del presente articolo, decadono dai benefici finanziari e fiscali concessi dalla Regione.

- 9 Comma abrogato dall'articolo 29, comma 1, della Legge Regionale 19 maggio 2003, n. 7.
- 10 Articoli abrogati dall'articolo 42, comma 1, della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7, nel testo modificato dall'articolo 29, comma 1, della Legge Regionale 19 maggio 2003, n. 7.
- 11 Articoli abrogati dall'articolo 42, comma 1, della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7, nel testo modificato dall'articolo 29, comma 1, della Legge Regionale 19 maggio 2003, n. 7.